Napoli, li

CORTE DEI CONTI **N.**

Al Parco Archeologico di Ercolano

RILIEVO

Si trattiene il provvedimento così come pervenuto i cui estremi sono indicati nel foglio di osservazioni di quest'Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(dr. Alessandro De Santis)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
D.D. n. 130 del 26.2.2025, di approvazione del contratto n. 12 del 14.2.2025 (C.C. n. 1286 del 27.2.2025) stipulato con la società Mecoser Sistemi SPA.	Si trattiene, non ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, il decreto indicato a margine, di approvazione del contratto n. rep. 12 del 14.2.2025 e delle appendici n. rep. 15 del 19.2.2025 e 17 del 24.2.2025 per le ragioni di seguito rappresentate. Con detto provvedimento, il Direttore del Parco archeologico di Ercolano approva il contratto n. rep. 12 del 14.2.2025 e le appendici n. rep. 15 del 19.2.2025 e 17 del 24.2.2025, stipulati con l'operatore economico Mecoser sistemi s.p.a. – Sacs s.r.l. per l'acquisizione di forniture, con opere, da effettuare presso il Parco Archeologico di Ercolano, inerenti la realizzazione dell'intervento denominato "Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento" a valere su PNRR M1C3 Inv. 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; il corrispettivo pattuito per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto, determinato a corpo, è di € 1.373.455,88, di cui € 10.523,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi dei costi della manodopera, oltre iva e oneri di legge, ed è stato determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara del 1,45000 %. Al riguardo si formulano i seguenti rilievi. **a**) Non risulta allegata agli atti la documentazione di seguito specificata: - inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dell'Amministrazione; - spese contrattuali. **b**) In riferimento ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale, voglia l'Ente: - chiarire se abbia autonomamente verificato la regolarità fiscale in riferimento alla Mecoser sistemi s.p.a. in assenza di rilascio del relativo certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate o se abbia ritenuto di avvalersi del meccanismo del cd. silenzio-assenso; al riguardo, si rileva che, nel provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante rappresenta che "*in casi analoghi, Invitalia, decorsi oltre 30 giorni dalla data di richiesta e senza che i certificati o documenti mancanti siano stati rilasciati, ha proceduto all'aggiudicazione, segnalando, al contempo, all'Ente Aderente la facoltà di sottoscrivere il contratto d'appalto previa integrazione dello stesso mediante la previsione di un'ipotesi di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile del connesso vincolo contrattuale, qualora successivamente alla suddetta sottoscrizione fossero rilasciati dalle autorità competenti i certificati o documenti richiesti con contenuto che avrebbe impedito l'aggiudicazione …*" (in ossequio al principio espresso da Tar Campania, Napoli, n. 6332/2024); tuttavia, tale clausola, apparentemente, non risulta inserita nel contratto oggetto di odierno esame. - chiarire se la Mecofer s.p.a. abbia maturato il requisito di cui all'art. 8.3.2. del disciplinare di gara in proprio o quale componente di un operatore economico complesso (e, in tale ultimo caso, in che percentuale abbia concorso all'erogazione della prestazione qualificante). - chiarire se la SACS s.r.l. abbia prodotto certificato SOA relativo alla categoria OG1 o, in alternativa, abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti; **c**) Inoltre, tenuto conto di quanto stabilisce l'art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023, si chiede di specificare se l'importo complessivo stimato dell'accordo sia comprensivo anche del valore della variazione ex art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023, contemplata dall'art. 3.4. del disciplinare di gara. Ciò anche considerando che, ai sensi dell'art. 12 del contratto, "*il corrispettivo contrattuale, come sopra individuato, sarà vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti … Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del Codice dei contratti…*". **d**) Si chiedono chiarimenti anche riguardo alla mancata previsione nell'accordo della clausola di revisione prezzi che, secondo quanto prescritto dall'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, va obbligatoriamente inserita nei documenti di gara. Al contrario, l'art. 3.3. del disciplinare di gara esclude espressamente la revisione dei prezzi. Ai sensi dell'art. 1 del contratto, il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati costituiscono "*parte integrante e sostanziale del presente contratto*". **e**) Voglia l'Ente chiarire se la gara oggetto di esame abbia o meno generato contenzioso ed eventualmente trasmettere i provvedimenti emanati dall'Autorità giudiziaria. Tutto ciò premesso, si trattiene l'atto così come pervenuto e si comunica che la risposta al presente rilievo dovrà pervenire nei termini di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. In caso di mancato riscontro ai suesposti rilievi, questo Magistrato proporrà, allo stato degli atti, il deferimento alla Sezione di controllo del provvedimento all'esame.

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE